



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 73

Ordinanza n. 73/T.V.

Chieti, lì 20.03.2025

IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Di Ruscio Traslochi, acquisita al prot. n. 19369 del 18.03.2025, in cui si chiede l'istituzione del divieto di sosta in Via Maestri del Lavoro, dal civico n. 12 al civico n. 20, per i giorni dal 26 marzo al 28 marzo 2025, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 di ciascun giorno, al fine di effettuare operazioni di trasloco;

Considerato che saranno utilizzati l'autocarro Canter tg. DL 510 SV e l'autoveicolo per uso speciale tg. CH402738, entrambi di massa a pieno carico di q.li 35;

Ritenuto, pertanto, di interdire la sosta veicolare nell'area da occupare, all'interno di un'area di sosta libera riservata alle sole autovetture, al fine di consentire l'occupazione;

Ritenuto di dover intervenire per motivi di ordine pubblico nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. B) D.Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti, al fine di consentire l'esecuzione del trasloco di che trattasi:

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Maestri del Lavoro, nel tratto compreso tra il civico n. 12 ed il civico n. 20, all'interno di un'area di sosta libera riservata alle sole autovetture, per i giorni dal 26 marzo al 28 marzo 2025, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 di ciascun giorno, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trasloco di cui in premessa.

Si autorizzano l'autocarro Canter tg. DL 510 SV e l'autoveicolo per uso speciale tg. CH402738 alla sosta in Via Maestri del Lavoro, nell'area riservata con il presente provvedimento, per i giorni dal 26 marzo al 28 marzo 2025, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 di ciascun giorno, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trasloco di cui in premessa.

La Ditta incaricata dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della segnaletica prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, come previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, nonché a rimuoverla al termine dei lavori, anche in caso di ultimazione anticipata degli stessi. Resta, inoltre, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Si prescrive, inoltre, a carico della Ditta esecutrice del trasloco:

- dovrà essere recintato il raggio d'azione del montacarichi, a salvaguardia della pubblica incolumità;
- dovranno essere installati, ai margini delle occupazioni, n. 2 segnali mobili di "Transito vietato ai pedoni" integrati con pannelli aggiuntivi con la scritta "Pedoni a destra" l'uno e "Pedoni a sinistra" l'altro;
- dovrà essere garantito l'utilizzo di tutti gli accessi carrabili e pedonali che si trovano in prossimità dell'occupazione, con applicazione di tutte le idonee misure di sicurezza previste dalle norme vigenti, anche spostando o rimuovendo temporaneamente l'occupazione.

Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.

L'Istruttore Direttivo
Dott.ssa Paola Gente Magnani

Paola Gente Magnani



IL COMANDANTE DELLA P.M.
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni

Donatella Di Giovanni